



COMUNE DI VILLA CARCINA

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 5 del 29/04/2016

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – MODIFICA ED INTEGRAZIONE ARTICOLI.

L'anno **2016**, addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **19:00**, nella sede comunale, in seguito a convocazione, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Intervengono i signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
GIRAUDINI GIANMARIA	Presidente del Consiglio	X
COLOSIO STEFANO	Consigliere	X
MANESSI CRISTINA	Consigliere	X
CADEI MORIS	Consigliere	X
GHIZZARDI GIULIANO	Consigliere	X
CANCARINI DANIELA	Consigliere	X
SALA GIOVANNI	Consigliere	X
RIZZINELLI ANNA	Consigliere	X
ALGHISI GIULIANO	Consigliere	
ABATTI SILVIA	Consigliere	X
MEGALE MARUGGI BENITO	Consigliere	X
SPADA ELENA	Consigliere	X
MINO STEFANO PIETRO	Consigliere	X
GAGLIARDI VINCENZO	Consigliere	X
GALESI PAOLO	Consigliere	X
REBOLDI MONICA	Consigliere	X
GNALI GIANLEONE	Consigliere	X

Presenti: 16 Assenti: 1

Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale **Dott. Salvatore Velardi**.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, **Gianmaria Giraudini**, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – MODIFICA ED INTEGRAZIONE ARTICOLI.

E' presente la Responsabile dell' Area Finanziaria Rag. Nadia Copeta

Megale Maruggi Benito, assessore al Bilancio e Tributi, si riporta alla proposta ed evidenzia che le modifiche al Regolamento oggetto del presente deliberato nascono dall'esigenza di recepire le novità normative di riferimento. Di seguito, reso noto il parere favorevole del Revisore, invita i presenti a pronunciarsi dichiarandosi, comunque, disponibile per eventuali chiarimenti, magari avvalendosi della Responsabile del Servizio Finanziario, presente in aula.

Terminata la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 7 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267 dispone che “nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni”;

RICHIAMATO l'art. 52, comma 1, del d. lgs. 15/12/1997 n. 446, il quale prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali ad eccezione di quelle di categoria A1,A8 e A9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

VISTA la deliberazione consiliare n. 16 del 31/07/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della Imposta Unica Comunale (IUC);

VISTA la deliberazione consiliare n. 20 del 27/05/2015 con la quale si è proceduto ad apportare modifiche agli artt. 43 e 44 del Regolamento per l'applicazione della Imposta Unica Municipale;

DATO ATTO che il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria risulta composto da:

- IMU (imposta municipale propria) – componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali non di categoria A1, A8 e A9;
- TASI (tributo servizi indivisibili) – componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) – componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

PRESO ATTO che i commi 10, 11, 12, 13 e 14 dell'art.1 della legge di stabilità 2016 (L. 28/12/2015 n. 208) hanno apportato alcune sostanziali novità circa l'applicazione della TASI e dell'IMU, rendendo pertanto indispensabile l'aggiornamento del vigente regolamento IUC;

RILEVATO che l'approvazione delle nuove tariffe TARI anno 2016 è successiva alla scadenza della prima rata fissata all'art. 44 del regolamento IUC per il pagamento della prima rata, rendendo così necessario modificare le date di pagamento ivi fissate;

VISTO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli Enti Locali è differito al 31 marzo 2016 con decreto del Ministero dell'Interno in data 28 ottobre 2015;

VISTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli Enti Locali è ulteriormente differito al 30 Aprile 2016 con decreto del Ministero dell'Interno in data 01/03/2016;

RITENUTO necessario adeguare l'art. 44 del suddetto regolamento IUC- **componente TARI**- fissando per la sola annualità 2016 le nuove scadenze di pagamento:

- prima rata entro il 16 maggio
- seconda rata entro il 16 novembre;

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lettere f), del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dalla responsabile del settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente (allegato B), acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 12 (gruppo di maggioranza e gruppo "Civicamente Uniti per Villa Carcina"), astenuti n. 3 (gruppo "Progetto Democratico" e gruppo "Uniti per Fare") espressi nelle forme di legge dai n. 16 consiglieri presenti, ma n. 15 votanti, stante la momentanea assenza del consigliere Cristina Manessi, come verificati dal Presidente, che ne proclama il risultato;

DELIBERA

DI MODIFICARE gli articoli seguenti del Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con delibera di C.C. n. 16 del 31/07/2014 e successivamente modificato con delibera C.C. n. 20 del 27/05/2015:

Testo approvato con delibera C.C. n. 16 del 31/7/2014 e modificato con delibera C.C. n. 20 del 27/05/2015 (le parti oggetto di modifica/eliminazione sono sottolineate).	Modifiche apportate con il presente atto (le parti modificate/inserite sono sottolineate).
<p style="text-align: center;">CAPO I - L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)</p> <p style="text-align: center;">Articolo 6 SANZIONI ED INTERESSI</p> <p><u>In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.</u></p> <p><u>In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.</u></p> <p><u>In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.</u></p> <p><u>In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1 dell'articolo 4 del presente</u></p>	<p style="text-align: center;">CAPO I - L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)</p> <p style="text-align: center;">Articolo 6 SANZIONI ED INTERESSI</p> <ol style="list-style-type: none">1. <u>Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.</u>2. <u>Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.</u>3. <u>Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.</u>4. <u>Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alla commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.</u>5. <u>La contestazione della violazione non</u>

<p><u>regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.</u></p> <p><u>Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.</u></p> <p><u>La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.</u></p> <p><u>Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura stabilita con delibera del Consiglio Comunale. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.</u></p>	<p><u>collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.</u></p> <p>6. <u>In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.</u></p> <p>7. <u>Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.</u></p> <p>8. <u>Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.</u></p> <p>9. <u>Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura stabilita con delibera del Consiglio Comunale. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.</u></p> <p>10. <u>Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata dovuta per l'anno 2014.</u></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 8 CONTENZIOSO</p> <p>1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.</p> <p>2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 8 CONTENZIOSO</p> <p>1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.</p> <p>2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e</p>

<p>dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.</p>	<p>dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.</p> <p>3. <u>Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.</u></p>
<p>CAPO II - L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)</p> <p>Articolo 10 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO</p> <p>1. Il presente capo disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria , d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.</p> <p>2. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili (fabbricati e terreni) siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, <u>compresi i terreni agricoli</u>. Restano escluse le abitazione principali che non sono classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le pertinenze delle stesse.</p>	<p>CAPO II - L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)</p> <p>Articolo 10 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO</p> <p>1. Il presente capo disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria , d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 <u>e dall'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208.</u></p> <p>2. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili (fabbricati e terreni) siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura. Restano escluse le abitazione principali che non sono classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le pertinenze delle stesse.</p>
<p>Articolo 13 BASE IMPONIBILE</p>	<p>Articolo 13 BASE IMPONIBILE</p>

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c. 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c. 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di

costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.
5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.
6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno

ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in

necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
8. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
9. Ai fini dell'applicazione della riduzione prevista nel precedente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati che presentano un degrado fisico (fabbricato

corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

6. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
7. Ai fini dell'applicazione della riduzione prevista nel precedente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati che presentano un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia.

<p>diroccato, pericolante, fatiscente e simile) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 14 RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI</p> <p>1. <u>I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. <u>del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;</u> b. <u>del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;</u> c. <u>del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.</u> <p>2. <u>Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente</u></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 14 TERRENI AGRICOLI</p> <p>1. <u>I terreni agricoli sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'art. 1 comma 13 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, in quanto il Comune di Villa Carcina è compreso nell'elenco di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.</u></p>

porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

Articolo 15

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.
2. Ai sensi del comma 13-bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo

Articolo 15

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.
2. Ai sensi del comma 13-bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo

<p>dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del <u>28 ottobre</u> di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.</p>	<p>dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del <u>14 ottobre</u> di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.</p> <p>4. <u>Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.</u></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 17 ASSIMILAZIONI E COMODATI GRATUITI</p> <p>1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;</p> <p>2. <u>In fase di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria il Comune può stabilire un'aliquota differenziata rispetto a quella ordinaria per gli immobili concessi in comodato gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (padre/figlio) e affini di primo grado (suoceri/generi e nuore) che la utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze (massimo una per ogni categoria C/2, C/6 e C/7).</u> <u>Per godere dell'agevolazione il comodante deve presentare apposita istanza all'Ufficio tributi compilando il modulo disponibile presso l'Ufficio o sul sito internet istituzionale; la documentazione deve essere consegnata entro la scadenza per il versamento della rata di saldo per poter godere dell'agevolazione dall'anno di presentazione.</u></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 17 ASSIMILAZIONI</p> <p>1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;</p>

<p><u>La cessazione del comodato deve essere comunicata entro 90 giorni dal verificarsi.</u> <u>L'amministrazione comunale potrà in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti richiesti.</u></p>	
	<p style="text-align: center;">Articolo 17 bis ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Alle unità abitative, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado che le utilizzano come abitazione principale la base imponibile è ridotta del 50 per cento. Il beneficio spetta a condizione che:</u> <ul style="list-style-type: none"> - <u>il contratto di comodato sia registrato;</u> - <u>il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.</u> 2. <u>Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9.</u> 3. <u>Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23.</u>
	<p style="text-align: center;">Articolo 17 ter ALTRI COMODATI A PARENTI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Per quelle unità abitative in comodato gratuito, che non godono dell'agevolazione della riduzione della base imponibile del 50 per cento di cui all'articolo precedente, concesse a parenti in linea retta entro il primo</u>

	<p><u>grado (padre / figlio) e/o agli affini di primo grado (suoceri / generi e nuore) che la utilizzano come abitazione principale il Comune, in fase di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria, può stabilire un'aliquota differenziata rispetto a quella ordinaria.</u></p> <p>2. <u>Sono considerate pertinenze delle unità di cui al comma 1 esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (massimo una per ogni categoria).</u></p> <p>3. <u>Per godere dell'agevolazione il comodante deve presentare apposita istanza all'Ufficio tributi compilando il modulo disponibile presso l'Ufficio o sul sito internet istituzionale; la documentazione deve essere consegnata entro la scadenza per il versamento della rata a saldo per poter godere dell'agevolazione dall'anno di presentazione.</u></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 18 ESENZIONI</p> <p>1. Sono esenti dall'imposta:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9; c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni; d. i fabbricati destinati 	<p style="text-align: center;">Articolo 18 ESENZIONI</p> <p>1. Sono esenti dall'imposta:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9; c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni; d. i fabbricati destinati

<p>esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;</p> <p>e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;</p> <p>f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;</p> <p>g. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, ricompresi nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;</p> <p>h. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;</p> <p>i. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio</p>	<p>esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;</p> <p>e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;</p> <p>f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;</p> <p>g. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, ricompresi nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;</p> <p>h. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;</p> <p>i. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio</p>
---	---

<p>1985, n. 222;</p> <p>j. gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;</p> <p>k. gli immobili ed i fabbricati relativi ad istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato (ex IPAB) con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;</p> <p>l. le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 11 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;</p> <p>m. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;</p> <p>n. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;</p> <p>o. le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</p> <p>p. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente</p>	<p>1985, n. 222;</p> <p>j. gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;</p> <p>k. gli immobili ed i fabbricati relativi ad istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato (ex IPAB) con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;</p> <p>l. le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 11 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;</p> <p>m. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari <u>ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;</u></p> <p>n. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;</p> <p>o. le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</p>
--	---

appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;

q. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

r. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

2. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma lettere i) j) r) i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la

p. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;

q. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

r. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

<p>quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.</p>	<p>s. <u>una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.</u></p> <p>2. <u>Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma lettere i) j) k) m) n) o) p) r) s) i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.</u></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 20 VERSAMENTI</p> <p>1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1 al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 alla fine del mese, l'obbligo è in capo al cedente.</p> <p>2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e a la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 20 VERSAMENTI</p> <p>1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1 al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 alla fine del mese, l'obbligo è in capo al cedente.</p> <p>2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e a la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da</p>

corrispondere entro il 16 giugno.

3. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di al comma 2 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi. E' possibile inoltre versare con apposito bollettino postale. Gli enti non commerciali devono versare esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
7. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

corrispondere entro il 16 giugno.

3. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di al comma 2 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi. E' possibile inoltre versare con apposito bollettino postale. Gli enti non commerciali devono versare esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
7. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo (D.Lgs. n. 206/2005 e successive

	<u>modificazioni), il versamento è effettuato da chi amministra il bene.</u>
<p align="center">CAPO III - IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)</p> <p align="center">Articolo 22 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO</p> <p>1. <u>Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.</u></p>	<p align="center">CAPO III - IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)</p> <p align="center">Articolo 22 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO</p> <p>1. <u>Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9.</u></p>
<p align="center">Articolo 23 DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI</p> <p>1. Ai fini della TASI:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio 	<p align="center">Articolo 23 DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI</p> <p>1. Ai fini della TASI:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio

urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

- d. non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Tale agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari.

urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

- d. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia

	<p><u>comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari.</u></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 24 SOGGETTI PASSIVI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 22 del presente regolamento. 2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. 3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore. L'occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 % del tributo complessivamente dovuto sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con delibera di approvazione delle aliquote. 4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. 5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di 	<p style="text-align: center;">Articolo 24 SOGGETTI PASSIVI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 22 del presente regolamento. 2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. 3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore. L'occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 % del tributo complessivamente dovuto sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con delibera di approvazione delle aliquote. 3.a <u>L'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.</u> 4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è

<p>riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.</p> <p>6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.</p> <p>7. L'ex coniuge cui il giudice ha assegnato la casa coniugale, nell'ambito di una procedura di separazione o divorzio, è titolare di un diritto di abitazione sulla medesima, per cui è soggetto passivo relativamente all'intero immobile indipendentemente dalla relativa quota di possesso; resta inteso che qualora l'assegnazione riguardi un immobile che i coniugi detenevano in locazione, il coniuge assegnatario è soggetto passivo per la sola quota di tributo dovuta come locatario.</p>	<p>dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.</p> <p>5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.</p> <p>6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.</p> <p>7. L'ex coniuge cui il giudice ha assegnato la casa coniugale, nell'ambito di una procedura di separazione o divorzio, è titolare di un diritto di abitazione sulla medesima, per cui è soggetto passivo relativamente all'intero immobile indipendentemente dalla relativa quota di possesso; resta inteso che qualora l'assegnazione riguardi un immobile che i coniugi detenevano in locazione, il coniuge assegnatario è soggetto passivo per la sola quota di tributo dovuta come locatario.</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 24 bis ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI</p> <p>1. <u>Alle unità abitative, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado che le utilizzano come</u></p>

	<p><u>abitazione principale la base imponibile è ridotta del 50 per cento. Il beneficio spetta a condizione che:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>il contratto di comodato sia registrato;</u> - <u>il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.</u> <p>2. <u>Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.</u></p> <p>3. <u>Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23.</u></p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 24 ter ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE</p> <p>1. <u>Sono assimilate all'abitazione principale:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a) <u>una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;</u> b) <u>le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;</u>

	<p>c) <u>i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;</u></p> <p>d) <u>la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</u></p> <p>e) <u>un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</u> <u>Le assimilazioni di cui dalle lettere da a) ad e) non si applicano per le abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9.</u></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 26 DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA</p> <p>1. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille.</p> <p>2. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.</p> <p>3. La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di immobile,</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 26 DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA</p> <p>1. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille.</p> <p>2. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.</p> <p>3. La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di immobile,</p>

l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

4. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
5. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nei commi terzo e quarto del presente articolo per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
6. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille .
7. La TASI, per l'anno 2014, è diretta alla copertura dei costi relativi ai seguenti servizi indivisibili:

Pubblica sicurezza e vigilanza	€ 197.370,00
Tutela del patrimonio artistico e culturale (biblioteche,	€ 242.510,00

l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

4. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
5. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nei commi terzo e quarto del presente articolo per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
6. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille .
- 6.a Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintato che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il Comune può modificare la suddetta aliquota in aumento fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
7. La TASI, per l'anno 2014, è diretta alla copertura dei costi relativi ai seguenti servizi indivisibili:

	attività culturali)				Pubblica sicurezza e vigilanza	€ 197.370,00	
	Illuminazione stradale pubblica	€ 200.000,00			Tutela del patrimonio artistico e culturale (biblioteche, attività culturali)	€ 242.510,00	
	Servizi cimiteriali	€ 33.640,00			Illuminazione stradale pubblica	€ 200.000,00	
	Servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico	€ 197.400,00			Servizi cimiteriali	€ 33.640,00	
	Servizio di protezione civile	€ 13.830,00			Servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico	€ 197.400,00	
	Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali (manutenzione immobili e materiale per manut. Immobili)	€ 128.000,00			Servizio di protezione civile	€ 13.830,00	
	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva	€ 150.440,00			Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali (manutenzione immobili e materiale per manut. Immobili)	€ 128.000,00	
	Servizio di sgombero neve	€ 15.000,00			Anagrafe, stato civile, elettorale, leva	€ 150.440,00	
	Manutenzione semafori	€ 3.200,00			Servizio di sgombero neve	€ 15.000,00	
	TOTALE	€ 1.181.390,00			Manutenzione semafori	€ 3.200,00	
	<p>Per gli anni successivi il Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione ovvero al provvedimento di approvazione delle aliquote e della relativa manovra regolamentare, provvederà con delibera ad individuare analiticamente i servizi e i costi, alla cui copertura la TASI è diretta.</p>				<p>Per gli anni successivi il Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione ovvero al provvedimento di approvazione delle aliquote e della relativa manovra regolamentare, provvederà con delibera ad individuare analiticamente i servizi e i costi, alla cui copertura la TASI è diretta.</p>		
	Articolo 27				Articolo 27		
	DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI				DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI		

<ol style="list-style-type: none"> 1. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni dalla TASI a favore: <ol style="list-style-type: none"> a. dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, b. dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, c. dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). 2. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale può deliberare riduzioni tariffarie ed esenzioni per i seguenti casi: <ol style="list-style-type: none"> a. abitazioni con unico occupante; b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e. fabbricati rurali ad uso abitativo. 3. Le riduzioni/esenzioni di cui al comma precedente devono tenere conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE. 4. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate. 5. Sono inoltre esenti le seguenti tipologie di immobili: <ol style="list-style-type: none"> a. gli immobili posseduti dallo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni dalla TASI a favore: <ol style="list-style-type: none"> a. dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, b. dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, c. dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). 2. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale può deliberare riduzioni tariffarie ed esenzioni per i seguenti casi: <ol style="list-style-type: none"> a. abitazioni con unico occupante; b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e. fabbricati rurali ad uso abitativo. 3. Le riduzioni/esenzioni di cui al comma precedente devono tenere conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE. 3.a <u>Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.</u> 4. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o
--	---

<p>Stato, nonchè gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;</p> <p>b. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;</p> <p>c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;</p> <p>d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;</p> <p>e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;</p> <p>f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;</p> <p>g. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati</p>	<p>agevolazioni precedentemente considerate.</p> <p>5. Sono inoltre esenti le seguenti tipologie di immobili:</p> <p>a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonchè gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;</p> <p>b. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;</p> <p>c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;</p> <p>d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;</p> <p>e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;</p> <p>f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;</p> <p>g. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della</p>
--	---

<p>all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; per gli immobili di cui alla presente lettera g), resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, che disciplina le casistiche di utilizzo misto degli immobili per attività commerciali e non.</p>	<p>Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; per gli immobili di cui alla presente lettera g), resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, che disciplina le casistiche di utilizzo misto degli immobili per attività commerciali e non.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 28 VERSAMENTI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonchè tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. 2. I soggetti passivi effettuano il versamento della TASI dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento 	<p style="text-align: center;">Articolo 28 VERSAMENTI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonchè tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. 2. I soggetti passivi effettuano il versamento della TASI dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento

dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

4. Per l'anno d'imposta 2014, il versamento della prima rata è effettuato:

- entro il 16 giugno 2014 qualora il Comune alla data del 31 maggio 2014 risulti pubblicato nel sito informatico ministeriale di cui al D.Lgs. n. 360/1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle eventuali detrazioni TASI;

- entro il 16 ottobre 2014, qualora la predetta pubblicazione, non avvenuta entro il 31 maggio 2014, risulti effettuata al 18 settembre 2014;

- entro il 16 dicembre 2014, unitamente al versamento del saldo, qualora le aliquote e le eventuali detrazioni non risultino pubblicate entro il 18 settembre 2014; in quest'ultimo caso, si applica per tutti gli immobili l'aliquota dell' 1 per mille, salvo garantire il rispetto del vincolo di cui all'art. 7, comma 3, del presente regolamento. Nelle ipotesi di cui ai primi due punti, il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle

dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 14 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

4. Per l'anno d'imposta 2014, il versamento della prima rata è effettuato:

- entro il 16 giugno 2014 qualora il Comune alla data del 31 maggio 2014 risulti pubblicato nel sito informatico ministeriale di cui al D.Lgs. n. 360/1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle eventuali detrazioni TASI;

- entro il 16 ottobre 2014, qualora la predetta pubblicazione, non avvenuta entro il 31 maggio 2014, risulti effettuata al 18 settembre 2014;

- entro il 16 dicembre 2014, unitamente al versamento del saldo, qualora le aliquote e le eventuali detrazioni non risultino pubblicate entro il 18 settembre 2014; in quest'ultimo caso, si applica per tutti gli immobili l'aliquota dell' 1 per mille, salvo garantire il rispetto del vincolo di cui all'art. 7, comma 3, del presente regolamento. Nelle ipotesi di cui ai primi due punti, il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle

<p>deliberazioni del consiglio comunale.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 6. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate. 7. La TASI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati. 8. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero. 9. Il versamento dell'acconto deve essere effettuato calcolando il 50% del dovuto annuo. 	<p>deliberazioni del consiglio comunale.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 6. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate. 7. La TASI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati. 8. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero. 9. Il versamento dell'acconto deve essere effettuato calcolando il 50% del dovuto annuo.
<p style="text-align: center;">CAPO IV - LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)</p> <p style="text-align: center;">Articolo 44 VERSAMENTI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali; 2. Il versamento deve essere effettuare in n. 2 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di aprile e ottobre. <u>Per l' anno 2014 il versamento deve</u> 	<p style="text-align: center;">CAPO IV - LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)</p> <p style="text-align: center;">Articolo 44 VERSAMENTI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali; 2. Il versamento deve essere effettuare in n. 2 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di aprile e ottobre. <u>Per l' anno 2016 il versamento deve</u>

<p><u>essere effettuato in 2 rate scadenti il 16 dei mesi di settembre e dicembre.</u> <u>Anche per l'anno 2015 il versamento deve essere effettuato in 2 rate scadenti il 16 dei mesi di settembre e dicembre.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non raggiunga euro 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate. 6. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati. 	<p><u>essere effettuato in 2 rate scadenti il 16 dei mesi di maggio e novembre.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non raggiunga euro 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate. 6. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.

DI APPROVARE le modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) sopra riportate dando atto che il Regolamento sarà ora quello che risulta nell'allegato "A", aggiornato con le modifiche approvate, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI DARE ATTO che tale modifica entra in vigore a far data dal 01/01/2016;

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro i termini di legge e delle note MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012 e prot. 4033/2014 del 28/02/2014;

DI PUBBLICARE altresì il presente regolamento sul sito internet del Comune;

DI DARE ATTO , ai sensi dell'art 3 della legge nr. 241 /90 su procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga l'Atto amministrativo illegittimo , e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorsi innanzi al T.A.R. –Sezione di Brescia – al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

DI PROVVEDERE alla comunicazione a ciascun Consigliere Comunale dell'avvenuta redazione e pubblicazione del processo verbale delle deliberazioni contestualmente alla pubblicazione stessa, ai sensi dell'art. 67 – comma 7 – del vigente Regolamento del Consiglio Comunale

Successivamente, ritenendo opportuno avvalersi della possibilità di cui all'art. 134, comma 4, del più volte citato D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 12 (gruppo di maggioranza e gruppo "Civicamente Uniti per Villa Carcina"), astenuti n. 3 (gruppo "Progetto Democratico" e gruppo "Uniti per Fare") espressi nelle forme di legge dai n. 16 consiglieri presenti, ma n. 15 votanti, stante la momentanea assenza del consigliere Cristina Manessi, come verificati dal Presidente, che ne proclama il risultato;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Gianmaria Giraudini

Il Segretario Comunale
Dott. Salvatore Velardi

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – MODIFICA ED INTEGRAZIONE ARTICOLI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Villa Carcina, li 19/04/2016

La Responsabile dell'Area Finanziaria
Rag. Nadia Copeta

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Copeta Nadia, Responsabile del Servizio Finanziario;

Vista la deliberazione di cui all'oggetto;

Richiamato l'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss. mm. ed ii., in forza del quale "Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile";

Visto l'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss. mm. ed ii., secondo il quale "Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria";

Considerati i seguenti principi contabili approvati dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali, istituito presso il Ministero dell'Interno:

- a) Principio contabile n. 2 – punto 65: "Qualsiasi provvedimento che comporta, nell'anno in corso ed in quelli successivi, impegno di spesa o altri aspetti finanziari, è sottoposto al parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario. I provvedimenti che comportano aspetti economico-patrimoniali devono evidenziare le conseguenze sulle rispettive voci del conto economico o del conto del patrimonio, dell'esercizio in corso ed in quelli successivi. Il parere di regolarità contabile dovrà tener conto, in particolare, delle conseguenze rilevanti in termini di mantenimento nel tempo degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali";
- b) Principio contabile n. 2 – punto 66: "Le verifiche da effettuare ai fini del rilascio del parere di regolarità contabile devono riguardare in particolare:
 - 1) Il rispetto delle competenze proprie degli organi che adottano i provvedimenti;
 - 2) la verifica della sussistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente;

- 3) il corretto riferimento della spesa al bilancio di previsione annuale, ai programmi e progetti del bilancio pluriennale e, ove adottato, al piano esecutivo di gestione”.
- c) Principio contabile n. 2 – punto 71: “Nelle proposte di deliberazioni che comportino impegno di spesa, la copertura finanziaria è attestata dal responsabile del servizio economico finanziario in sede di parere di regolarità contabile”;
- d) Principio contabile n. 2 – punto 72: “Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal responsabile del servizio finanziario, si limita alla verifica della effettiva disponibilità delle risorse impegnate e agli altri controlli indicati nel precedente punto 66. Ogni altra forma di verifica della legittimità degli atti compete ai soggetti che li hanno emanati”.

Atteso in particolare che, con riferimento alla deliberazione in oggetto, risultano rispettate le prescrizioni sopra riportate e che la spesa riferibile allo stesso atto trova sufficiente finanziaria come segue:

Codice Bilancio	Capitolo PEG	Impegno	Importo €.

Si esprime parere favorevole all’approvazione della proposta di deliberazione in oggetto.

Villa Carcina, li 19/04/2016

La Resp.Area Finanziaria Bilancio e Tributi
Nadia Copeta

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, incaricato della pubblicazione, si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito Web istituzionale – Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69*) per 15 giorni consecutivi dal _____, ai sensi dell'art. 124 del T.U. – D.Lgs. 18 agosto n. 267 ed è stata contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Reg. Pub. n.

La Responsabile dell'Area Amministrativa
Rag. Anna Pedersoli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presenta deliberazione diverrà esecutiva il

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.

Villa Carcina, li _____

La Responsabile dell'Area Amministrativa
Rag. Anna Pedersoli